

**NOTA INFORMATIVA 15/2020 - Coronavirus**

Nella tarda serata di ieri, lunedì 30 marzo, è stata pubblicata dall'INPS la circolare n. 49 che definisce **l'ambito dei beneficiari** delle indennità di 600 euro introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 DL 18/2020 ("Cura Italia") e **gli aspetti procedurali** per la presentazione delle domande, inoltrabili a partire dal 1° aprile.

Qui di seguito si riepilogano sinteticamente i soggetti interessati alla presentazione delle domande alla luce dei chiarimenti fin qui pubblicati, con le relative istruzioni operative:

**a) SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - BONUS EURO 600 MESE DI MARZO**

I beneficiari non devono essere pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.

Rientrano nell'applicazione *i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data (inclusi gli amministratori di società di capitali)*.

**b) SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti INPS - BONUS EURO 600 MESE DI MARZO**

I beneficiari non devono essere pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, esclusa la gestione separata Inps (è stato precisato che l'iscrizione all'Enasarco non è considerata causa ostativa, come da FAQ del Ministero dell'economia); sono inclusi nell'ambito applicativo *anche i soci di società di persone, i soci lavoratori di s.r.l., i familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani e commercianti, e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome*.

Nel ribadire che le indennità non sono tra loro cumulabili e non possono essere percepite dai titolari del reddito di cittadinanza (art. 31 del DL 18/2020), la circolare precisa, inoltre, che le indennità sono precluse per coloro che siano già titolari di:

- indennità relativa all'APE sociale;
- assegno ordinario di invalidità.

L'indennità per i **liberi professionisti** titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL, mentre quella in favore dei lavoratori

stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori dello spettacolo sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI.

Infine, le indennità sono compatibili e cumulabili con somme derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale entro 5.000 euro annui.

### **PROCEDURA DA SEGUIRE**

Per ottenere i bonus di cui sopra sarà necessario inviare domanda **esclusivamente in via telematica** sul sito internet ufficiale dell' INPS a partire da domani 1° APRILE ; a tale fine è necessario richiedere, se non già ottenuto in precedenza, il PIN INPS tramite il numero verde 803 164 da tel. fisso oppure 06 164164 per linee cellulari ovvero on line accedendo al seguente link :

<https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>

Alternativamente al PIN, si potrà utilizzare :

- SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora non si sia in possesso di tali credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata, previo inserimento della sola **prima parte** del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN. In alternativa al portale web, le domande potranno essere presentate tramite il servizio di contact center integrato, contattabile telefonicamente.

### **c) BONUS EURO 600,00 PER PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE**

A differenza di lavoratori autonomi, parasubordinati e determinate categorie di subordinati iscritti all'INPS, i professionisti delle Casse private hanno accesso alla misura di sostegno *nel rispetto di condizioni*:

- di natura reddituale, con distinzione in due fasce;
- di tipo contributivo, perché il richiedente deve aver adempiuto agli obblighi contributivi sul 2019.

Rispetto ai limiti reddituali, l'indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nel 2018:

- un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
- un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell'emergenza sanitaria.

Per cessazione dell'attività, s'intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa s'intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito<sup>1</sup> del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Ai fini del computo delle predette soglie sono inclusi i canoni di locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca.

L'istanza per accedere a tale bonus dovrà comunque essere inoltrata a partire dal 1° aprile tramite la propria cassa di appartenenza previa verifica dei requisiti, reddituali e non, richiesti; a tal fine nei giorni scorsi sono già state inviate dallo Studio alcune informative settoriali ai soggetti interessati (Enpam, Inarcassa).

Le domande per l'indennità dovranno essere presentate utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa. Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati;
- di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l'emergenza sanitaria.

All'istanza dovrà essere allegata copia del documento d'identità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali.

---

<sup>1</sup> Al momento si fa riferimento al *reddito* (ossia il totale degli incassi al netto delle spese pagate), anche se sarebbe più ragionevole attenersi al fatturato; si auspicano chiarimenti o rettifiche ufficiali in proposito.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme, saranno considerate inammissibili le istanze prive di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure presentate dopo il 30 aprile 2020.

Le Casse provvederanno all'erogazione delle somme nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti, e trasmetteranno l'elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell'indennità, nonché ai Ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.

Si suggerisce a tutti gli interessati di contattare la propria Cassa Previdenziale e/o di accedere al relativo sito per le istruzioni operative.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti

F. Cignolini